

*Newsletter speciale
a cura di Jacopo Recla e Gabriella Rondoni*

CONTRATTI PUBBLICI

DECRETO AIUTI – D.L. 17 maggio 2022 n. 50

“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”

La legislazione emergenziale si arricchisce di un nuovo intervento normativo volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici e ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

Il legislatore è infatti intervenuto con il **Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50** recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”* (c.d. **“D.L. Aiuti”**).

Il D.L. Aiuti è **in vigore dal 18 maggio 2022** e le novità in tema di appalti pubblici sono contenute nell’**art. 26**.

1. Ambito di applicazione (art. 26 commi 1 e 2)

L’art. 26 del D.L. Aiuti si applica agli appalti pubblici di **lavori**, compresi quelli affidati a contraente generale.

a) Lavori in corso

In caso di **lavorazioni** eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori o annotate nel libretto delle misure nell’anno 2022 (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022) relative ad appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, il SAL è adottato applicando i **prezzari aggiornati** (cfr. sotto paragrafo *“Aggiornamento dei prezzari regionali”*).

b) Nuove procedure di gara

Per le procedure di affidamento dei lavori pubblici avviate successivamente al 18 maggio 2022 e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di applicare i **prezzari aggiornati** (cfr. sotto paragrafo *“Aggiornamento dei prezzari regionali”*), restando fermo quanto previsto dall’art. 29 del D.L. 4/2022 (conv. in L. 25/2022, c.d. Decreto Sostegni-ter).

2. Aggiornamento dei prezzari regionali (art. 26 commi 2 e 3)

L'art. 26 del D.L. Aiuti prevede un aggiornamento straordinario dei prezzari regionali per l'anno 2022, secondo la seguente modalità.

a) Aggiornamento infrannuale dei prezzari ad opera delle Regioni

In deroga all'ordinario aggiornamento dei prezzari regionali con cadenza annuale, per il solo anno 2022 le Regioni procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso al 18 maggio 2022.

L'aggiornamento deve essere effettuato entro il 31 luglio 2022, in conformità alle linee guida in corso di adozione da parte del MIMS).

Se le Regioni non provvedono all'aggiornamento dei prezzari entro il 31 luglio 2022, i prezzari saranno aggiornati dalle articolazioni territoriali del MIMS entro il 15 agosto 2022, sentite le Regioni.

I prezzari aggiornati cessano di avere validità il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara approvati entro il 31 marzo 2023.

b) Incremento dei prezzari nelle more dell'aggiornamento infrannuale

Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari da parte delle Regioni, le stazioni appaltanti **incrementano fino al 20%** le risultanze dei prezzari regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, anche in deroga agli esiti delle rilevazioni effettuate dal MIMS su base semestrale.

3. Adozione dei SAL (art. 26 commi 1 e 2)

Il SAL relativo a lavori eseguiti e contabilizzati dal Direttore dei Lavori o annotati nel libretto delle misure nell'anno 2022 è adottato:

- applicando prezzari aggiornati dalle Regioni entro il 31 luglio 2022 oppure,
- nelle more dell'aggiornamento regionale, applicando i prezzari incrementati dalle stazioni appaltanti,

sulla base dei meccanismi di cui al paragrafo sopra (*"Aggiornamento dei prezzari regionali"*).

I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati/incrementati vengono riconosciuti dalla stazione appaltante in favore dell'appaltatore:

- al netto dei ribassi formulati in sede di offerta;
- nella misura del 90%.

In caso di ricorso al prezzario incrementato provvisoriamente dalla stazione appaltante, è previsto un meccanismo di conguaglio: qualora, dall'aggiornamento infrannuale del prezzario regionale, risulti una variazione rispetto al prezzario approvato al 31 dicembre 2021 inferiore o superiore alla percentuale stabilita dalla stazione appaltante, la medesima procede al conguaglio in occasione del



pagamento dei SAL successivi all'adozione del prezzario aggiornato.

Nel caso sia già stato emesso il certificato di pagamento con riferimento a SAL per lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 18 maggio 2022, viene emesso un certificato di pagamento straordinario che determina l'importo da riconoscere per le lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 applicando il prezzario aggiornato al 31 luglio 2022 o, in mancanza, il prezzario incrementato dalla stazione appaltante.

Il meccanismo di adozione dei SAL sopra indicato opera anche in deroga a difformi previsioni del contratto.

4. Accordi quadro (art. 26 comma 8)

Fino al 31 dicembre 2022, per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o efficaci al 18 maggio 2022:

- le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse complessivamente stanziato per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari aggiornati (cfr. sopra "*Aggiornamento dei prezzari regionali*"), fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro;
- in relazione all'esecuzione di tali accordi quadro, si applicano anche le previsioni dell'art. 29 D.L. 4/2022 (conv. in L. 25/2022, c.d. Decreto Sostegni-ter).

Alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori o annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 riguardanti appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione al 18 maggio 2022 si applicano le previsioni dell'art. 26 del D.L. Aiuti relative all'adozione dei SAL, all'aggiornamento dei prezzari e all'accesso ai Fondi.

5. Fondi in favore delle stazioni appaltanti (art. 26 commi 4, 5, 6 e 7)

La copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 26 D.L. Aiuti è assicurata dalle risorse interne alle stazioni appaltanti e precisamente:

- risorse accantonate per imprevisti nel QE dell'intervento;
- eventuali ulteriori somme a disposizione stanziato per l'intervento;
- somme derivanti da ribassi d'asta;
- somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante.

In subordine, qualora tali somme non siano sufficienti, è prevista la possibilità di accedere ai seguenti Fondi:

- 1) per tutte le opere diverse da quelle di cui al punto 2), è possibile utilizzare le risorse previste dal c.d. Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione previsto dall'art. 1-septies, comma 8, del D.L. 73/2021 (conv. in L. 106/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis) e dall'art. 25, comma 1, del D.L. 17/2022 (conv. in L. 34/2022, c.d. Decreto Bollette).



- 2) Per le opere PNRR e per le opere in relazione alle quali siano stati nominati Commissari straordinari, è possibile utilizzare le risorse previste dal c.d. Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche previsto dall'art. 7, comma 1, del D.L. 76/2020 (conv. in L. 120/2020, c.d. Decreto Semplificazioni).

In entrambi i casi, le istanze di accesso al Fondo devono essere presentate dalle stazioni appaltanti:

- entro il 31 agosto 2022, per i SAL relativi alle lavorazioni tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022;
 - entro il 31 gennaio 2023 per i SAL relativi alle lavorazioni tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2022.
- 3) E' inoltre istituito dal D.L. Aiuti il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, al quale possono accedere, relativamente alle procedure di affidamento di lavori avviate dopo il 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, alcuni specifici interventi (es.: gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e gli interventi previsti dall'art. 3, comma 2, D.L. 16/2020 da realizzarsi a cura della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.).

L'accesso ai Fondi è consentito ai "*soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici*", con esclusione dei concessionari di lavori pubblici.

6. Abrogazioni (art. 26 commi 9 e 10)

- 1) Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 25 del D.L. 17/2022 (conv. in L. 34/2022, c.d. Decreto Bollette). Ne discende che:
 - è abrogato il meccanismo compensativo previsto da tale decreto per il primo semestre dell'anno 2022 con riferimento ai contratti di lavori in corso di esecuzione al 2 marzo 2022, -
 - sono abrogati i meccanismi compensativi previsti dal D.L. 73/2021 (conv. in L. 106/2021, c.d. Decreto Sostegni-*bis*) e dal previgente codice appalti (v. art. 133, D.lgs. 163/2006) per gli anni precedenti al 2022.
- 2) E' abrogato il comma 11-*bis* (meccanismo facoltativo di aggiornamento degli accordi quadro) dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022 (conv. in L. 25/2022, c.d. Decreto Sostegni-*ter*), sostituito dalla disciplina introdotta dall'art. 26 del D.L. Aiuti.

Rimangono invece in vigore, fino al 31 dicembre 2023, le restanti previsioni dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022 (conv. in L. 25/2022, c.d. Decreto Sostegni-*ter*) e dunque

- l'obbligo di inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- il meccanismo compensativo previsto dal Decreto Sostegni-*ter* per i contratti relativi ai lavori (che riconosce l'eccedenza del 5% fino all'80% di tale eccedenza). Si ritiene che tali compensazioni possano trovare applicazione per lavorazioni eseguite a partire dal 2023.

